IL CASO.it

Numero registro generale 8218/2026
Numero sezionale 508/2026
Numero di raccolta generale 25152/2026
Data pubblicazione 09/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE TITOLARE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. 8218/2026 R.G. proposto da:

GREGNI CARMELO, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nigroli (

-ricorrente-

contro

VICOL AURELIA GEANINA, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Firrincieli (

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1699/2025 depositata il 23/12/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/07/2026;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che - a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

IL CASO.it

Numero registro generale 8218/2026
Numero sezionale 508/2026
Numero di raccolta generale 25152/2026
Data pubblicazione 09/09/2026

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Rilevato che, agli atti soltanto del presente giudizio, è versata delibera di ammissione della controricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

Rilevato che l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»;

Reputato che il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817);

P. Q. M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato.

Così deciso in Roma, addì 08/09/2026

IL PRESIDENTE TITOLARE

Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a